


## I Mali della Giustizia



A cura del

Dott. Giuseppe Marino

[www.studiomarino.com](http://www.studiomarino.com)



*Contrariamente a quello che affermano in Commissione Tributaria le nostre controparti, io non sono d'accordo sul fatto che non c'è nessun obbligo di allegare le produzioni documentali alla controparte. E' vero che la legge non lo impone, ma lo impone una risoluzione della presidenza della Giustizia Tributaria, che non viene pubblicizzata. Vi ricordo*

*che la risoluzione e le circolari obbligano gli uffici non noi, per cui a noi non è obbligatorio, ma per gli uffici l'obbligo c'è e come!. Le uniche commissioni che hanno dato esecuzione alla risoluzione sono state Trento e Padova. Il modus operandi dell'ufficio e del concessionario in totale disprezzo del principio di collaborazione, legittimo affidamento, correttezza e buona fede desumibile dai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., è quello di non allegare i documenti probatori alle memorie destinate al contribuente, tale strategia ha uno scopo preciso, rendere difficile l'esercizio di difesa del contribuente, tale problematica è già stata affrontata dal Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, che con la Risoluzione n.6/2013 che obbliga le Commissioni Tributarie a non accettare le costituzioni prive degli allegati per i contribuenti, tale risoluzione è stata disattesa da tutte le Commissioni Tributarie d'Italia ad eccezione della CTP di Trento e CTP di Padova, che sono state le uniche ad uniformarsi. Ultimamente molte Commissioni Tributarie stanno poi impedendo gli accessi alle sezioni per poter ritirare le controdeduzioni e gli allegati, che bisogna ovviamente pagare con ulteriori costi. Non si comprende la ratio di questo provvedimento, l'unica cosa certa è che viene limitato l'esercizio alla difesa del contribuente già reso difficoltoso, dalla omessa allegazione degli allegati documentali alle controdeduzioni. Non dimentichiamo infine, che c'è da nutrire dubbi sull'imparzialità delle Commissioni Tributarie, visto che sono pagate dal ministero dell'economia e delle finanze contro il quale devono decidere,*

non voglio dire che tutti i giudici sono parziali, ma non è da escludere pressioni dall'alto!! La Commissione Tributaria di Reggio Emilia con l'ordinanza 280/03/2014 ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale staremo a vedere cosa deciderà la Consulta. Sarebbe quanto meno decoroso che le Commissioni tributarie dipendessero dal ministero della Giustizia. Inoltre i Giudici non sono professionisti della materia, salvo che per 16 euro a sentenza non se la studino e questo non ne assicura la competenza. Un'altra questione da rilevare è l'inammissibilità del ricorso non accompagnati dalla ricevuta di ritorno, quest'ultima deve essere allegata, ma se non arriva dall'ufficio postale o arriva in ritardo e non viene allegata il Giudice tributario dovrebbe fare un'ordinanza di esibizione o di deposito solo allora se non ottemperata, potrebbe dichiarare l'inammissibilità. Se poi l'ufficio postale la smarrisce se il ricorrente fa presente la difficoltà potrebbe al limite ordinare la rinotifica del ricorso, ma non l'inammissibilità. Bisogna assicurare il naturale sbocco del processo ossia la decisione Cassazione Civile, Sez. V Sentenza n. 7645 del 2 aprile 2014 (ud 27 gennaio 2014). Il deposito delle controdeduzioni degli uffici non avviene in molte Commissioni con rilascio di ricevuta elettronica dell'ufficio ricezione atti, ma con un timbro sulla copia del difensore degli uffici, tale modus operandi a parte che non corrisponde al normale svolgimento delle attività processuali, ma espone il contribuente alla possibilità che gli uffici sanino con effetto retroattivo mancanze o omissioni. Nelle udienze spesso e volentieri le Commissioni, sacrificano l'ordine del ruolo per favorire gli uffici, se concedono la sospensione 90 giorni e si fa la causa altrimenti il contribuente può anche aspettare anni. Nessuna norma infine subordina la possibilità di proseguire le azioni alla concessione o meno della sospensione, quindi di fatto sussiste un solve et repete, gli uffici senza aspettare la fissazione dell'udienza di sospensione, che molto spesso non viene nemmeno fissata (vedi Roma) danno seguito alle azioni esecutive, costringendo di fatto il contribuente a pagare se riesce o a chiudere il battenti.